



N. 18

REGISTRO DELIBERAZIONI

## COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **9,00** nella Biblioteca Comunale – 1° Piano Palazzo Vigevani Gravaghi - Sede Comunale.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

**- SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>
2	<b>DOVANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
3	<b>FREPPOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
4	<b>TICCHI</b>	<b>FRANCO</b>
5	<b>MAGNELLI</b>	<b>LEONARDO</b>
6	<b>BELFORTI</b>	<b>MAURIZIO</b>
7	<b>BERSANI</b>	<b>GIUSEPPE</b>
8	<b>SALOTTI</b>	<b>FABIO</b>
9	<b>SIROSI</b>	<b>ROMINA</b>
10	<b>CAROTTI</b>	<b>FILIPPO</b>
11	<b>MANGIA</b>	<b>ALESSANDRO</b>

**- SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	<b>BACCANTI</b>	<b>BERNARDO</b>
2	<b>BOSELLI</b>	<b>UMBERTO</b>

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Illustra l'argomento il Segretario Comunale;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che questo Comune non è dotato di un ufficio legale e che all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'ente;

Richiamato il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'articolo 4 del menzionato Codice, laddove, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1 del D.lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 del nuovo codice, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi":

"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

- che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la

definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Rilevato che:

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice.

Richiamati i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Visto ed esaminato il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli che viene **allegato** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno istituire un albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;

Precisato che il Regolamento di cui all'oggetto è da intendere quale appendice del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Acquisti:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera B) del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta da parte del Segretario Comunale;

Rilevato che il presente atto, non comportando, al momento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita dell'acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato del "Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi";
2. di demandare al responsabile del settore amministrativo l'attivazione delle procedure per l'istituzione dell'albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale;
3. di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle sezioni, civile, penale, amministrativo e tributario avrà inizio mediante la predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un termine non inferiore a 15 giorni.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Castell'Arquato, 19 07 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.  
- Marzia Antonioni -

---

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 97, c. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Castell'Arquato, 19 07 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Dr. Giovanni De Feo -

---

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 18 del 29 07 2017

IL SINDACO  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR.GIOVANNI DE FEO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 02 08 2017

Addi 02 08 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

- Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 02 08 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
- Marzia Antonioni -

---